

AREA DIPARTIMENTALE ACQUISTI E LOGISTICA

SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO

**DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI GUANTI CHIRURGICI
STERILI E GUANTI NON STERILI PER LE NECESSITÀ DELL'AZIENDA**

..... -
LOTTO/I

GARA N. _____ - CIG _____

Il Responsabile Unico del Procedimento, Direttore Area Dipartimentale Acquisti e Logistica
Dott. Matteo Biraschi 

Il collaboratore amministrativo, addetto Area Dipartimentale Acquisti e Logistica
Dott.ssa Cristina Galeazzi 

INDICE

ART. 1. NORME REGOLATRICI	5
ART. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO	5
ART. 3. DURATA DEL CONTRATTO ATTUATIVO	6
ART. 4. IMPORTO E CORRISPETTIVI	6
ART. 5. EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI E CONSEGNA DELLE FORNITURE	7
ART. 6. VERIFICHE DELLA FORNITURA.....	7
ART. 7. FATTURAZIONE E PAGAMENTI	8
ART. 8. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	8
ART. 9. PATTO DI INTEGRITÀ	8
ART. 10. LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI.....	9
ART. 11. RISOLUZIONE E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE	9
ART. 12. GARANZIA DEFINITIVA.....	9
ART. 13. SUBAPPALTO.....	9
ART. 14. REFERENTE DEL FORNITORE	10
ART. 15. FORO COMPETENTE	10
ART. 16. TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO.....	10
ART. 17. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.....	11
ART. 18. DOMICILIO DELLE PARTI.....	11
ART. 19. CLAUSOLA FINALE.....	11

CONTRATTO ATTUATIVO

TRA

1. L'AZIENDA/ AREA VASTA/ ISTITUTO C.F. e P.I. n. con sede, legalmente rappresentata dal Dott., nato a che interviene nella sua qualità di dell'Azienda/ Area Vasta/ Istituto, giusta deliberazione regionale/ determinazione n. (in seguito indicato per brevità con la parola "Amministrazione")

E

2. C.F. n. Partita IVA n. con sede legale in (in seguito indicato per brevità con la parola "Fornitore") rappresentata da, nato il a, in qualità di

PREMESSO CHE

- a) con determina del Direttore Generale n. 660 del 28/10/2016 l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (di seguito, per brevità, anche "ASUR") ha approvato il programma delle procedure di acquisizione dei beni e dei servizi per il biennio 2017-2018, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 505 della L. n. 208/2015, non comprese nella pianificazione delle attività del soggetto aggregatore regionale (SUAM);
- b) tra le procedure indicate è stata compresa anche la fornitura di "Guanti chirurgici sterili e guanti non sterili";
- c) con nota prot. 34322 del 01/12/2016, inviata all'AOU Ospedali Riuniti di Ancona, all'AO Marche Nord e all'INRCA, PASUR, nell'ottica della centralizzazione delle procedure di acquisto, e visto quanto previsto dall'art. 8bis della L.R. n. 13/2003 e s.m.i., si è dichiarata disponibile ad operare anche per la suddetta fornitura come centrale di committenza regionale;
- d) gli Enti sopra indicati hanno conferito apposita delega nei confronti di ASUR per lo svolgimento della presente procedura;
- e) in esecuzione di quanto precede, l'ASUR, con determina del Direttore Generale n. del ha espletato una gara a procedura aperta, in 14 lotti, per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice, per la fornitura di guanti chirurgici sterili e guanti non sterili in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di Regione Marche (di seguito anche solo "Amministrazioni");
- f) con determina di aggiudicazione del Direttore Generale dell'ASUR n. del il Fornitore..... è risultato aggiudicatario del/i seguente/i lotto/i posto/i a base di gara:
 - i. Lotto ne, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nell'Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti

Attuativi;

- g) a seguito della verifica del possesso dei requisiti a norma di legge e decorsi i termini di cui all'art.32, comma 9, del Codice, in data, l'ASUR ha stipulato con il Fornitore un «Accordo Quadro per la fornitura di guanti chirurgici sterili e guanti non sterili per le necessità dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Ospedali Riuniti di Ancona", dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" e dell'Istituto Nazionale di Ricerca e Cura Anziani – Lotto/i» (di seguito anche "Accordo");
- h) con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro il Fornitore ha accettato tutte le condizioni e patti in essa contenuti e relativi Allegati, obbligandosi altresì a stipulare i Contratti Attuativi con le Amministrazioni in esecuzione dell'Accordo medesimo;
- i) con determina n. del, questa Azienda/Area Vasta/ Istituto, in qualità di Amministrazione legittimata ad utilizzare il predetto Accordo ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) dell'Accordo medesimo, ha aderito all'Accordo Quadro per la fornitura di guanti chirurgici sterili e guanti non sterili – Lotto/i
- j) ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, considerato che la procedura ha ad oggetto la mera fornitura di beni, non è stato redatto il Documento di valutazione dei Rischi da interferenza;
- k) con medesima determina di cui alla precedente lettera i) (*oppure*) con determina n. del, è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona di ed (eventuale) il Direttore dell'esecuzione nella persona di
- l) il CIG derivato del presente Contratto è di seguito riportato:;
- m) [] è stata già rilasciata ed è in corso di validità l'informazione antimafia liberatoria in data, richiesta da Asur Marche tramite Banca Dati nazionale, conservata agli atti dell'Area Dipartimentale Acquisti e Logistica dell'Asur medesima, come risulta da....[Accordo Quadro oppure nota acquisita al protocollo n. xxx del xxx];
- oppure*
- [] l'Asur, con nota acquisita al protocollo n. xxx del xxx, ha comunicato che ad oggi non è stata ancora rilasciata l'informazione antimafia richiesta dalla stessa per la stipula dell'Accordo Quadro, in risposta alla richiesta inviata dalla scrivente Amministrazione, con nota protocollo n. xxx del xxx;
- n) (*per le sole Aziende Ospedaliere*) con nota prot. n. del, l'Amministrazione ha richiesto al fornitore di trasmettere la seguente documentazione:
- la cauzione definitiva;
 - [eventuale] documentazione valida per la riduzione della cauzione;
 - dichiarazione relativa al conto corrente dedicato;
 - [eventuale] dichiarazione composizione societaria ai sensi dell'art.1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n.187;
- o) il Fornitore, con nota acquisita al prot. n. del, ha provveduto a trasmettere la documentazione sopra elencata che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- p) [*nel caso non risulti rilasciata l'informazione antimafia, per i contratti soggetti a comunicazione antimafia*]
[opzione n.1] è stata acquisita tramite Banca Dati nazionale comunicazione antimafia liberatoria datata....., acquisita agli atti con il numero....di protocollo generale del.....;
- [opzione n.2] è stata richiesta, tramite Banca Dati nazionale, la comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. art.87, comma 1, del D.lgs. 159/2011 in data ed è decorso il termine di

- trenta giorni di cui all'art. art.88, comma 4bis del D.lgs. 159/2011, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto medesimo;
- q) il DURC è stato acquisito agli atti ed è regolare;
 - r) sussistono le condizioni per stipulare il presente Contratto;
 - s) ai sensi degli artt. 98 e 73 del Codice e del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, sarà altresì pubblicato l'avviso sui risultati della procedura, in conformità alle disposizioni ivi previste;
 - t) le spese di pubblicazione di cui alla precedente lettera s), dovranno essere rimborsate secondo quanto previsto all'art.5, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016 sopra richiamato;
 - u) il presente Contratto deve intendersi regolato dalle condizioni, modalità e termini stabiliti nel predetto Accordo, intendendosi qui richiamate le premesse e le disposizioni tutte degli articoli dell'Accordo Quadro e suoi allegati di cui il presente atto costituisce Contratto Attuativo;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

ART. 1. NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Attuativo.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Attuativo:
 - a) l'Accordo Quadro;
 - b) il Capitolato Tecnico;
 - c) l'Offerta Tecnica del Fornitore;
 - d) l'Offerta Economica del Fornitore;
 - e)
3. Il presente Contratto Attuativo è regolato e disciplinato secondo quanto stabilito nell'articolo 1 dell'Accordo Quadro.
4. Le definizioni dei termini maggiormente usati nel corpo del presente Contratto Attuativo sono stabilite all'articolo 2 dell'Accordo Quadro.

ART. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Relativamente all'oggetto dell'Accordo di cui alle premesse, con il presente Contratto Attuativo sono determinati i seguenti quantitativi massimi presunti di approvvigionamento:

Lotto n.	ID	Nome prodotto	Tipologia (pezzo, paio)	Cod. CND	Cod. prod. forn.	Quantità

2. La fornitura dei prodotti dovrà necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle prescrizioni stabilite nel del Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica; i servizi connessi alla consegna dei prodotti, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio (scarico a terra), rimozione e asporto dell'imballaggio, dovranno essere necessariamente prestati dal Fornitore in ragione degli ordinativi che saranno emessi da questa Amministrazione, sino a concorrenza del quantitativo massimo di prodotti richiesti, con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta tecnica oltre che nel presente documento.

3. Resta espressamente inteso che l'ASUR non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività legate al presente atto; parimenti, questa Amministrazione potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dalla stipula del presente Contratto.

ART. 3. DURATA DEL CONTRATTO ATTUATIVO

1. Il presente Contratto ha una durata di (.....) anni a decorrere dal giorno successivo alla stipula del Contratto stesso (*oppure*) dalla data indicata nel verbale di avvio dell'esecuzione, e, comunque, fino all'esaurimento dei quantitativi previsti al precedente art. 2 del Contratto, eventualmente incrementati di un quinto ai sensi del successivo art. 4 del presente Contratto.

2. Gli Ordinativi a valere sul presente Contratto possono essere emessi per tutto il periodo di vigenza dello stesso.

ART. 4. IMPORTO E CORRISPETTIVI

1. L'importo massimo del presente Contratto è pari ad Euro (...../....), corrispondente a:

- i) la somma dei prezzi unitari offerti dal Fornitore per le quantità presunte dei prodotti del lotto/ lotti indicati al precedente articolo 2;
- ii) eventuali incrementi del quinto d'obbligo che saranno richiesti da questa Amministrazione come meglio indicato al successivo comma 5;

tutto come meglio indicato nella/e tabella/e seguente/i:

Num. Lotto	Prezzo unitario offerto	Quantità	Importo prezzi x quantità	Eventuale incremento quinto d'obbligo (€)	Importo massimo contrattuale (€)
...					
....					
....					
Totale					

2. Ai sensi dell'art.26 del D.lgs. 81/2008, per l'appalto di fornitura in oggetto non si ravvisano rischi di interferenza e pertanto i costi della sicurezza sono pari a € 0,00.

3. I corrispettivi contrattuali si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e devono intendersi pertanto comprensivi, oltre che della fornitura dei Prodotti, anche dei servizi relativi

alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio (scarico a terra), rimozione e asporto dell'imballaggio, come meglio descritti nel Capitolato Tecnico, par. 3.

4. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione ai Contratti Attuativi e relativi Ordinativi sino a concorrenza dell'importo contrattuale di cui al precedente comma 1, eventualmente incrementato di un quinto come indicato al successivo comma 5.

5. Entro il termine di durata del presente Contratto, questa Amministrazione si riserva di richiedere al Fornitore, che ha l'obbligo di accettare, l'incremento dell'importo contrattuale per il/i lotto/i per il/i quale/i è stipulato fino a concorrenza di un quinto, alle stesse condizioni, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice. In tal caso questa Amministrazione comunicherà al Fornitore il relativo atto di sottomissione.

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Atto si richiama quanto previsto nell'Accordo Quadro.

ART. 5. EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI E CONSEGNA DELLE FORNITURE

1. Questa Amministrazione, tramite le proprie Unità Richiedenti, comunica di volta in volta al Fornitore le quantità e la tipologia prodotti che devono essere consegnate, attraverso l'emissione di Ordinativi redatti secondo le modalità indicate al par. 3 del Capitolato tecnico.

2. L'elenco delle Unità Richiedenti legittimate all'utilizzo del presente atto è allegato al presente documento e ne costituisce parte integrante.

3. A seguito della ricezione dell'Ordinativo, il Fornitore si obbliga ad eseguire la consegna dei prodotti e la prestazione dei servizi oggetto dell'Accordo in tutti i luoghi che verranno indicati negli Ordinativi emessi da ciascuna Unità Richiedente, nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e nell'Accordo e rispettando le modalità e i tempi stabiliti nel Capitolato Tecnico.

4. L'elenco delle principali sedi e/o uffici di consegna delle forniture per questa Amministrazione è (*scegliere tra le opzioni*):

- (*opzione 1*) allegato al presente documento e ne costituisce parte integrante;
- (*opzione 2*) è stato/ sarà comunicato al fornitore a mezzo PEC / con nota prot

5. L'Amministrazione si riserva di comunicare al Fornitore, con un preavviso di giorni lavorativi, variazioni all'elenco delle Unità richiedenti e/o delle sedi e/o uffici di consegna che il Fornitore ha l'obbligo di accettare.

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Atto si richiama quanto previsto nell'Accordo Quadro.

ART. 6. VERIFICHE DELLA FORNITURA

1. (eventuale) Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e ai sensi di quanto stabilito all'art. 101 del Codice, il Direttore dell'esecuzione è

2. Il Responsabile del Procedimento, [(eventuale) in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione], assume i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione al presente Contratto, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico.

3. Le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione della fornitura (certificati di regolare esecuzione o di verifica di conformità) relativi al presente Contratto sono trasmessi ad

ASUR e al Fornitore entro 10 giorni dalla relativa emissione secondo le modalità e termini di cui all'art. 102 del Codice.

ART. 7. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Con riferimento al presente Contratto, dovrà essere emessa esclusivamente fattura elettronica, ai sensi del D.M. Economia e Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, in base alle seguenti indicazioni (da dettagliare a cura di ciascuna Azienda/ Arva Vasta/ Istituto):

- a)
- b)

2. In merito alle ulteriori modalità, termini di pagamento si richiama quanto previsto nell'Accordo Quadro.

ART. 8. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e dalle relative disposizioni interpretative (si veda Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011). In particolare, il Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della legge citata.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, si riporta quanto segue:

- a) Lotto n.:
- b) CIG:
- c) Conto corrente
- d)

3. Per tutto quanto non espressamente indicato si richiama quanto previsto nell'Accordo Quadro.

ART. 9. PATTO DI INTEGRITÀ

1. Il Fornitore si obbliga ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e si impegna a contrastare i fenomeni di corruzione e, comunque, a non compiere alcun atto che possa influenzare indebitamente o distorcere la corretta esecuzione del presente Contratto, assumendo tutti gli obblighi previsti dal Patto di Integrità approvato con determina n. del, che viene allegato e sottoscritto unitamente al presente Contratto.

2. Il mancato adempimento dell'obbligo come sopra assunto da parte del Fornitore darà facoltà a questa Amministrazione di avvalersi della risoluzione di diritto del presente Contratto come previsto all'art.17 dell'Accordo Quadro.

ART. 10. LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI

1. In ragione di quanto stabilito nell'Accordo, il Fornitore è obbligato al rispetto dei termini e dei Livelli di servizio nella consegna delle forniture nonché in ogni altra attività contrattuale stabilita nell'Accordo, pena l'applicazione delle penali in esso indicate.
2. In ogni caso di ritardo e/o di inadempimento relativo ai livelli di servizio stabiliti nell'Accordo e relativi allegati, non imputabile a questa Amministrazione ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, rispetto alle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nell'Accordo e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato Tecnico, sono applicate le penali stabilite all'art. 15 dell'Accordo.
3. Con riferimento alle modalità di contestazione dell'inadempimento, di esecuzione in danno, di compensazione di quanto dovuto dal Fornitore per l'applicazione delle penali ed i corrispettivi contrattuali, e di risarcimento del maggior danno, si richiama quanto stabilito all'art.15 dell'Accordo.

ART. 11. RISOLUZIONE E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Il presente contratto può essere risolto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'articolo 17 dell'Accordo.
2. Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della legge 13 agosto 2010 n.136 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
3. La risoluzione e/o la/le clausole risolutiva/e espressa/e di cui al precedente comma 1 per inadempimenti circoscritti ad uno specifico lotto producono i loro effetti limitatamente al lotto a cui afferiscono.

ART. 12. GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore nei confronti di questa Amministrazione con la stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una garanzia definitiva pari ad Euro ____/00 (____), ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice, mediante polizza fidejussoria n. _____ emessa in data _____ da _____, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché ad esso non materialmente allegata.
2. Detta polizza viene conservata agli atti presso.....
3. Con riferimento alle condizioni di efficacia, operatività, copertura e svincolo della predetta garanzia, nonché alle modalità di rivalsa da parte di questa Amministrazione si richiama quanto stabilito all'art. 16 dell'Accordo.

ART. 13. SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui al presente atto.
(oppure, in alternativa)
 1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti attività alla terna di subappaltatori come meglio specificato in tabella:

Descrizione Attività	Ragione sociale, indirizzo, partita IVA, pec, operatori economici componenti la terna subappaltatori
.....(descrivere)	1)
	2)
	3)

2. Con riferimento alle modalità di rilascio dell'autorizzazione, al pagamento dei corrispettivi e ogni altra obbligazione relativa al subappalto si richiama quanto stabilito all'art. 20 dell'Accordo e all'art.105 del Codice.

ART. 14. REFERENTE DEL FORNITORE

1. Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, il Fornitore ha nominato il dott. quale Responsabile della fornitura e referente nei confronti dell'Amministrazione.
2. Il Responsabile della fornitura ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore e ha l'obbligo di assicurare la corretta esecuzione della fornitura nei confronti dell'Amministrazione.
3. In particolare, il Responsabile della fornitura si impegna a:
 - a) informare l'Amministrazione circa qualsiasi evento di carattere non ordinario concernente i prodotti relativi agli ordinativi di fornitura o ogni altro aspetto concernente gli adempimenti contrattuali;
 - b) comunicare all'Amministrazione, gli eventuali riferimenti aggiornati della propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) e di chi effettuerà le consegne (depositario) e relative modalità di contatto (recapiti, orari, ecc.);
 - c) gestire eventuali reclami/ segnalazioni di disservizi da parte dell'Amministrazione;
 - d) implementare le azioni necessarie per garantire il rispetto delle azioni richieste.
4. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne comunicazione all'Amministrazione con un preavviso minimo di 30 giorni dalla data di prevista sostituzione.

ART. 15. FORO COMPETENTE

1. In caso di contestazione fra questa Amministrazione e il Fornitore, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto che non possa essere composta in via transitoria e amichevole, competente per territorio è in via esclusiva il Foro di
2. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del presente Contratto, il Fornitore è comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.

ART. 16. TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice Privacy e dalle Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici (G.U. n.134 del 12 giugno 2014).

2. Le parti dichiarano di essere a conoscenza delle informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
3. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
4. L'Amministrazione tratta i dati relativi al contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
6. Titolare del trattamento dei dati personali è
7. Il responsabile del trattamento è

ART. 17. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente Contratto, compresi quelli relativi all'eventuale registrazione, sono a carico del Fornitore.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ART. 18. DOMICILIO DELLE PARTI

1. Per gli effetti del presente Contratto e per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell'art.52 del Codice, il Fornitore elegge il proprio domicilio digitale presso la seguente casella di posta certificata, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni:
- PEC:@.....

ART. 19. CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Per ogni condizione, modalità e termine della fornitura che non sia espressamente regolata nel presente Contratto, vale quanto previsto nell'Accordo e relativi allegati, con i quali devono intendersi regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti. In particolare il Fornitore, nella

persona del procuratore legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Norme regolatrici), Articolo 7 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 9 (Patto di Integrità), Articolo 10 (Livelli di servizio e penali), Articolo 11 (Risoluzione e clausole risolutive espresse), Articolo 14 (Foro competente).

Il presente contratto pubblico, stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 32 del Codice, è soggetto a imposta di bollo a carico dell'operatore economico aggiudicatario, secondo le norme vigenti.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. N. 642 del 26 ottobre 1972 e dell'autorizzazione Direzione Provinciale Agenzia delle Entrate di Ancona n.43010 del 16/09/2014: importo euro (righe, compreso allegato=n. marche da bollo da euro 16,00).

Per il Fornitore

sottoscritto con firma digitale da:

Per l'Azienda

sottoscritto con firma digitale da:

(ALLEGATO - PATTO DI INTEGRITA' AZIENDA FIRMATARIA)